

Regolamento di investimento

Visto l'Art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto («Fondazione»), il Consiglio della Fondazione adotta il seguente regolamento di investimento:

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento disciplina i principi da osservare per l'investimento di capitali delle prestazioni di libero passaggio in titoli.

Art. 2 Disposizioni generali

1. La Fondazione propone:
 - a. investimenti in fondi conformi alla LPP (fondi singoli)
 - b. investimenti in gruppi di investimento di fondazioni di investimento
 - c. mandati di gestione patrimoniale conformi alla LPP
2. La Fondazione o il consulente comunicano al contraente i rischi specifici e forniscono chiarimenti in merito agli investimenti.
3. L'assicurato si assume la responsabilità esclusiva dello sviluppo del valore del suo investimento patrimoniale. L'investimento in titoli può comportare anche perdite di valore. La Fondazione raccomanda investimenti in titoli solo ad intestatari della previdenza che abbiano un corrispondente profilo di rischio con orizzonte di investimento da medio a lungo termine.
4. L'indennizzo previsto per la custodia e la gestione degli investimenti patrimoniali deve essere indicato in modo trasparente nell'accordo di libero passaggio, ovvero nella richiesta di apertura conto e deposito. Il costo dei servizi aggiuntivi deve essere evidenziato nel Regolamento delle spese.
5. Per tutte le opportunità di investimento messe a disposizione all'intestatario della previdenza, il Consiglio della Fondazione garantisce che le regole in materia di investimenti secondo l'Art. 71 capoverso 1 LPP, l'Art. 49–58 OPP 2 e l'Art. 19–19a OLP vengano rispettate. Inoltre il Consiglio della Fondazione garantisce che le strategie di investimento concordate con gli intestatari della previdenza vengano rispettate e che le corrispondenti direttive di investimento e i margini vengano periodicamente verificati e rispettati. Inoltre la Fondazione verifica regolarmente le prestazioni delle persone/istituzioni incaricate della gestione del patrimonio e delle vendite.
6. I soggetti e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono soddisfare i requisiti previsti dall'Art. 48f par. 2 OPP 2. La Fondazione richiede annualmente una dichiarazione dei soggetti coinvolti nella gestione patrimoniale che attesti l'osservanza dei requisiti di integrità e di lealtà dei responsabili ai sensi dell'Art. 48f–48j OPP 2.
7. Nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale si possono effettuare, rispettivamente nel quadro concesso dalla legge, sia investimenti collettivi, sia investimenti diretti.

Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali

1. *Liquidità:* I rendimenti promessi dovranno poter essere versati, in qualsiasi momento, rispettando i termini stabiliti.
2. *Sicurezza:* In accordo con la Fondazione o con il consulente, l'intestatario della previdenza sceglie una strategia di investimento basata sul controllo del rischio e sul profilo di rischio e che rispecchia la sua capacità, ovvero la sua propensione al rischio.
3. *Diversificazione:* È obbligatoria l'osservanza dei principi di diversificazione del rischio. Tale osservanza dovrà essere coerentemente motivata o comprovata. In caso di investimenti collettivi, si considera generalmente come rischio del debitore il rischio dei valori di riferimento su cui si fonda l'investimento collettivo. In caso di Exchange Traded Product (ETP) con valori patrimoniali digitali (es. criptovalute) si considerano come valori di riferimento i crypto-asset sottostanti.

Art. 4 Ampliamenti di investimento

1. La Fondazione offre all'intestatario della previdenza, ai sensi dell'Art. 50 par. 4 OPP 2, un ampliamento degli investimenti consentiti, in conformità con quanto previsto dagli Art. 5 e 7 del presente regolamento.
2. Le basi per l'ampliamento delle opportunità di investimento vengono rispettivamente stabilite dalla Fondazione nel quadro dei prodotti di investimento offerti dalla stessa.
3. La Fondazione stabilisce nel suo rendiconto annuale, ai sensi dell'Art. 50 par. 4 OPP 2, l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione del rischio, secondo l'Art. 50 par. 1–3 OPP 2.

Art. 5 Ampliamenti di investimento consentiti

È possibile usufruire delle seguenti opportunità di ampliamento degli investimenti, in conformità con i principi di diversificazione, qualora la strategia e la capacità di rischio dell'intestatario della previdenza siano garantite e stabilite per iscritto e inoltre sia stato stipulato un contratto tra il consulente e la Fondazione.

1. *Investimenti in fondi azionari senza copertura valutaria:* Sono consentiti investimenti in valute come Euro, Dollaro, Yen giapponese, Sterlina britannica, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Dollaro neozelandese, Corona svedese o Corona danese.

2. *Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo:*

Includono tra l'altro hedge funds, investimenti in materie prime, criptovalute e private equity. Nel quadro degli investimenti alternativi, sono consentiti esclusivamente investimenti collettivi di capitale, ed eccezionalmente – qualora per una categoria di investimento non siano possibili investimenti collettivi di capitale – Exchange Traded Products (ETP), che prevedano un calcolo almeno mensile del Net Asset Value (NAV, Valore netto d'inventario). Gli investimenti di capitale non diversificati (es. ETF Gold) devono corrispondere a max. il 5 % delle immobilizzazioni.

Art. 6 Limitazioni di categorie in caso di ampliamenti di investimento

Per le singole categorie di investimento relative alle opportunità di ampliamento si applicano, con riferimento al credito di previdenza, le seguenti limitazioni:

1.	Investimenti in fondi azionari, titoli simili e altre partecipazioni	100 %
2.	Investimenti in valuta estera (senza il di copertura valutaria)	50 %
3.	Investimenti alternativi max. 5 % per investimento non diversificato	20 %

Art. 7 Principi di iscrizione in bilancio

1. Le disponibilità liquide vengono valutate secondo il valore nominale, mentre tutte le altre categorie secondo il valore di mercato.
2. La Fondazione definisce i fornitori di cambio e i fornitori NAV per la valutazione del deposito e la valutazione dei depositi di libero passaggio secondo la OPP 2.

Art. 8 Scelta/cambiamento della strategia di investimento

1. Per la scelta dell'investimento patrimoniale, l'intestatario della previdenza deve presentare il profilo di rischio secondo la richiesta. L'intestatario può discostarsi dal prodotto proposto e scegliere in alternativa una strategia di investimento più difensiva. Un aggiramento della capacità di rischio a favore di una strategia di investimento più offensiva non è consentito.
2. La Fondazione, ovvero il consulente, decide sulla base della capacità di rischio individuale di ogni singolo intestatario di previdenza se gli adeguamenti possono essere svolti nella misura desiderata.
3. Se un intestatario di previdenza desidera effettuare adeguamenti del suo investimento patrimoniale, deve presentare una richiesta scritta alla Fondazione. Un adeguamento della strategia di investimento nell'ambito delle soluzioni offerte basate su titoli è possibile in qualsiasi momento con il consenso della Fondazione. A tale scopo il consulente verifica la valutazione individuale del rischio, il profilo di rischio e la strategia di investimento dell'intestatario della previdenza e trasmette i risultati alla Fondazione.

4. Il cambiamento di strategia desiderato viene attuato solamente dopo il ricevimento della comunicazione scritta.
5. Una variazione dei titoli nella soluzione mediante conto è praticabile in qualsiasi momento e viene eseguita dalla Fondazione entro un termine utile dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 Monitoraggio della disposizione legale e dei margini delle strategie di investimento proposte (attuazione unicamente per gli investimenti collettivi)

1. Per ogni strategia di investimento standard proposta (prodotto) e per ogni intestatario della previdenza viene gestito un portafoglio-modello. La Fondazione sottopone il portafoglio-modello a monitoraggio sia in merito all'ottemperanza delle disposizioni legali, sia in relazione alla compatibilità con i margini stabiliti dalla strategia di investimento e, prima dell'attuazione, procede alla sua approvazione.
2. Eventuali modifiche dei portafogli modello, (incluso lo scambio di valori) richiedono la previa autorizzazione da parte della Fondazione.
3. I versamenti al conto si effettuano in accordo con il modello di portafoglio e non in base ai valori di ciascun deposito.
4. Su base quantomeno trimestrale, viene valutata la necessità di un «rebalancing» e, se necessario, esso viene attuato.

Art. 10 Monitoraggio della disposizione legale e dei margini delle Strategie individuali di investimento (attuazione per gli investimenti individuali)

1. Le strategie di investimento individuali (Asset Allocation) sono possibili solamente all'interno di una determinata strategia di investimento (p. es.: conservativa) oppure entro i requisiti secondo il modulo «Scheda della strategia». Per ogni intestatario della previdenza viene effettuata una Asset Allocation (valore teorico e margini). I margini corrispondono alla strategia di investimento prestabilita (p. es.: conservativa) oppure ai valori indicati nella Scheda di strategia. La Asset Allocation viene verificata dalla Fondazione in merito all'ottemperanza delle disposizioni legali, nonché in relazione alla compatibilità con i margini del regolamento di investimento e approvata prima dell'attuazione.
2. Le modifiche della Asset Allocation (compresi i margini) richiedono la previa approvazione da parte della Fondazione.
3. Le strategie di investimento individuali devono essere costituite da titoli conformi alla strategia oppure da prodotti dello stesso tipo (p. es.: azioni svizzere, azioni estere). La Fondazione decide in merito all'ammissibilità dei titoli.
4. Il gestore del patrimonio deve comprovare periodicamente il rispetto dei margini alla Fondazione. A prescindere da ciò, la Fondazione esegue una verifica perlomeno trimestrale.

Art. 11 Lingua prevalente

Qualora vi siano delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 12 Lacune nel regolamento

Qualora, in merito a speciali circostanze, il presente regolamento non contenga alcuna disposizione specifica, il Consiglio della Fondazione introdurrà una disposizione in linea con lo scopo della stessa.

Art. 13 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza tramite comunicazione scritta o elettronica. La versione più recente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza sui siti web www.uvzh.ch e www.unabhaengigevorsorge.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di investimento è stato approvato con delibera circolare nel novembre 2025 dal Consiglio di Fondazione con entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Sostituisce il precedente Regolamento di investimento.

Svitto, novembre 2025

Il Consiglio della Fondazione indipendente
di libero passaggio Svitto